



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Delibera Giunta regionale 24 febbraio 2020 - n. XI/2881**

Modalità di fruizione dell'agevolazione IRAP prevista dall'art. 77 ter, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 – Anno 2020 . . . . . 2

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

**Decreto dirigente unità organizzativa 20 febbraio 2020 - n. 2188**

T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 – r.r. 24 marzo 2006, n. 2. Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio, mediante cinque pozzi in comune di Osio Sopra (BG), per un totale di 3,5 moduli medi (350 l/s) e 4 moduli massimi (400 l/s) – richiedente: Società Italiana Acetilene e Derivati (S.I.A.D.) s.p.a.. codice pratica: BG d/828 . . . . . 11

**Decreto dirigente unità organizzativa 27 febbraio 2020 - n. 2521**

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus». Determinazioni in merito alla non applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori per gli adempimenti fiscali relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Sospensione degli effetti degli atti finalizzati alla riscossione coattiva emessi da publiservizi srl per i medesimi tributi per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 . . . . . 12

#### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

**Decreto dirigente struttura 24 febbraio 2020 - n. 2306**

Nuove determinazioni per la procedura di classificazione delle strutture agrituristiche ai sensi del comma 3 dell'art. 158 della l.r. 31/2008 . . . . . 13

**Decreto dirigente struttura 26 febbraio 2020 - n. 2493**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.2.01 «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli». D.d.s. 27 novembre 2018, n. 17513. Conferma degli esiti di non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa della domanda n. 201801094967, presentata da «O.P. Oasi società agricola consorzio a r.l.» . . . . . 14

#### D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

**Decreto dirigente struttura 21 febbraio 2020 - n. 2213**

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3. – Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Noncado – prevenzione integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento» (ID 142265 – cup e47h16001410009), con capofila Spindox s.p.a.. Ridetermina dell'intervento finanziario concesso al partner Biomeris s.r.l. . . . . 17

#### D.G. Territorio e protezione civile

**Decreto direttore generale 26 febbraio 2020 - n. 2489**

Secondo aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80). . . . . 21

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2020

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 24 febbraio 2020 - n. XI/2881**
**Modalità di fruizione dell'agevolazione IRAP prevista dall'art. 77 ter, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 - Anno 2020**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con il quale è stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la d.c.r. 10 luglio 2018, che prevede, tra l'altro, l'adozione di misure regionali di contrasto alla delocalizzazione, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo delle piccole imprese commerciali ed artigianali;
- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che tra le finalità prevede (art. 1) che «La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro», ugualmente mediante (art. 2) la «RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale»;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali», l'art. 10 «Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione», l'art. 11 «Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero», l'art. 17 «Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti»;

Visto l'art. 77 ter della l.r. n. 10/2003, introdotto dall'art. 8 della l.r. n. 24/2019 che prevede l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese costituite tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) e quinquies) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005;

Considerato che il comma 6 del richiamato articolo 77 ter ha demandato alla Giunta regionale la disciplina delle modalità attuative del beneficio fiscale di cui al precedente capoverso;

Evidenziato che l'agevolazione, consistente nell'azzeramento dell'aliquota IRAP, è destinata alle nuove microimprese piccole

e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003/361/CE, costituite tra il 1 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2022;

Evidenziato, inoltre, che le imprese agevolate dal presente provvedimento non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e, pertanto possono fruire esclusivamente dell'agevolazione fiscale dell'azzeramento dell'aliquota fiscale IRAP per tre periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2020;

Tenuto conto che per la fruizione del beneficio in parola gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota azzerata, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta che, pertanto, sarà pari a zero;

Evidenziato che l'iniziativa è attuata:

- nel rispetto del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto attiene ai beneficiari attivi nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- attesti l'attività esercitata con riferimento alla classificazione ATECO vigente ai fini dell'individuazione del regolamento «de minimis» pertinente;
- informi secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle Entrate su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1408 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e del cumulo con altri regimi «de minimis» a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 dei suddetti Regolamenti;

Preso atto, pertanto, che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario:

- in SIAN per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e,
- nel Registro nazionale aiuti, per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Pertanto, gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel SIAN e nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, come stabilito all'art. 10, comma 1, del d.m. Sviluppo Economico n. 115/2017, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e dall'art. 17 del medesimo d.m. n. 115/2017;

Evidenziato che, con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti e il SIAN utilizzano quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l. r. 10/2003, ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia «Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF» - triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, come ribadito dall'art. 11, comma 2, del richiamato d.m. n. 115/2017;

Stabilito che ai sensi dell'art. 14, c. 4 del d.m. 115/2017 nel caso in cui, in esito alla visura aiuti de minimis, l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'aiuto concedibile, si potrà effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

Evidenziato, inoltre, che, come previsto al comma 6 *duodecies* del citato art. 77, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2017, *Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*) e il 31 dicembre 2020. Inoltre, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r.n. 10/2003;

Preso atto che, ai fini del monitoraggio annuale della misura *de qua* sul territorio lombardo, occorre definire con le competenti Camere di Commercio modalità di scambio delle informazioni inerenti all'insediamento delle nuove imprese interessate alla presente agevolazione, senza oneri a carico del bilancio regionale;

Ribadito che, ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione *de qua* non risulta applicabile agli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

Visto l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP per le imprese costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005;

Verificata, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di prevedere che la presente misura agevolativa in materia di IRAP sia attuata nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto attiene ai beneficiari attivi nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, art. 77 ter, le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP per le imprese costituite tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3. di demandare al dirigente competente in materia di commercio, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, il monitoraggio dell'efficacia della misura *de qua* sul territorio lombardo, senza oneri a carico del bilancio regionale;

4. di demandare al dirigente competente in materia di tributi regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sui mezzi di comunicazione, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## **Allegato A**

### **FINALITA'**

L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2019 ha introdotto all'art. 77 ter alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, con la finalità di favorire il rilancio produttivo, contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione e il lavoro.

Ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione di cui non si applica agli esercizi nei quali risultano installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.

Si forniscono di seguito, i chiarimenti su modalità e termini di applicazione conseguenti alle disposizioni agevolative previste dall'art. 77 ter della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

### **AMBITO TEMPORALE**

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 77 ter è valida per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due periodi di imposta successivi e continuativi.

A tal fine, il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio deve essere conservato per tutto il periodo dell'agevolazione; la carenza di uno solo di essi determina la decadenza automatica dal beneficio in questione a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 duodecies dell'art. 77 della l.r. n. 10/2003.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 446/97, il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

### **DESTINATARI DELLA MISURA**

Per quanto disciplinato dall'art. 77 ter della l.r. n. 10/2003, risultano beneficiarie dell'azzeramento dell'aliquota IRAP le imprese:

1. costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 in ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005.
2. con sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.

L'agevolazione non si applica alle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 114 del 1998.

## LIMITI ED ESCLUSIONI

Riguardo al punto 1, quale data di costituzione dell'impresa, in assenza di atto costitutivo, fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale. Non sono, comunque, ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'agevolazione regionale spetta limitatamente all'imponibile determinato ai fini IRAP per le sedi di attività localizzate in Lombardia nei comuni individuati al punto 3.

Il comma 6 *duodecies* del richiamato art. 77, precisa che, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 e il 31 dicembre 2020.

Si ribadisce, infine, che secondo quanto disposto dal medesimo comma 6 *duodecies*, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003.

L'agevolazione *de qua* non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, per le imprese che si insediano nei comuni individuati secondo le modalità dell'art. 2 della citata l.r. n. 11/2004, anche per il periodo residuo successivo al triennio di azzeramento dell'aliquota IRAP.

Per quanto riguarda il recupero di edifici rurali, attuato da soggetti tenuti alla dichiarazione IRAP, per i quali è mantenuta la destinazione agricola, l'agevolazione è corrisposta ai sensi del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019.

## COMUNI NEI QUALI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO

L'agevolazione IRAP si applica nei Comuni nei quali:

- il Documento di Piano ha individuato gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e quinquies) della l.r. n.12/2005;
- il Consiglio Comunale abbia effettuato l'individuazione degli ambiti di cui all'art. 8 comma 2 lettera e quinquies) con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. n.12/2005;
- con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, vengono individuati ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 della l.r. 12/05, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. 18/19 recante "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;

- si trovino immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati ai sensi del medesimo art. 40 bis, comma 1 della l.r. 12/05;
- Si trovino edifici rurali dismessi o abbandonati dall'uso agricolo ed esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 18/19 recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', individuati nei PGT ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3), e 10 bis, comma 8, lettera a), numero 2), ovvero mediante perizia che asseveri lo stato di dismissione o abbandono da almeno tre anni, presentata al comune dall'avente titolo unitamente all'istanza di intervento edilizio. Tali edifici, ai sensi dell'art. 40 ter della l.r. 12/05, possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo, nel rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio rurale, purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis della l.r. 12/05 stessa. L'intervento di recupero non deve costituire interferenza con l'attività agricola in essere.

### **BENEFICIO E REGIME DI AIUTO DE MINIMIS**

In attuazione del comma 6 dell'art. 77 ter della l.r. n. 10/2003 l'agevolazione fiscale in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*, e in particolare nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE per quanto riguarda i settori definiti dall'art. 1, e del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE.

In particolare, tali regolamenti prevedono, oltre alla distinzione dei settori di applicazione degli articoli 1 di entrambi:

- all'articolo 2 (Definizioni) comma 2 che per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;



- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
  - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- All'articolo 3 (Aiuti de minimis) comma 2 che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non possa superare:
    - per il reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. 316/2019 (UE) i 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE,
    - per il reg 1407/2013 i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per i settori consentiti dall'art. 1 del regolamento 1407/2013.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- All'art.5 (Cumulo) del reg. (UE) n. 1407/2013: gli aiuti de minimis possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in

una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

- mentre ai sensi dell'art. 5 (cumulo) del reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. 316/2019, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi col regolamento (UE) n. 1407/2013.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» del settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007.

Gli aiuti «de minimis» di produzione primaria non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

- All'art. 6 (Controllo), sia del reg. (UE) n. 1407/2013 che del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019, è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti e del SIAN relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2016 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Considerato che l'agevolazione in oggetto, non è subordinata all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e, inoltre, nello



specifico, trattasi di aiuto fiscale avente medesime caratteristiche, conseguentemente, si intende concesso e da registrare nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale viene dichiarato.

Con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l. r. n. 10/2003 ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, secondo quanto stabilito dal DM Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115 e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 17.

Ai sensi dell'Art.14, c.4 del DM 115/2017 nel caso in cui, in esito alla visura aiuti *de minimis*, l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'aiuto concedibile, si potrà effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile

A tal fine i soggetti beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 che:

- attestati l'attività esercitata con riferimento alla classificazione ATECO vigente, ai fini dell'individuazione del regolamento "de minimis" pertinente;
- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) di pertinenza (reg 1408 per le attività di produzione primaria, reg 1407 per le restanti nei limiti dell'art. 1 dello stesso regolamento);
- informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti, secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle entrate.

## **MODALITA' OPERATIVE**

In considerazione delle caratteristiche dell'agevolazione disposta dall'art. 77, comma 6 *undecies*, della l. r. n. 10/2003, in sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno ad evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

La Regione si avvale dell'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione, anche nell'ambito di quanto previsto dalla citata Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019.

La richiamata Convenzione prevede all'art. 3 che la Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di IRAP e add.le regionale all'IRPEF, nei confronti dei contribuenti lombardi, nonché definisce i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 20 febbraio 2020 - n. 2188**

**T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 - r.r. 24 marzo 2006, n. 2. Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio, mediante cinque pozzi in comune di Osio Sopra (BG), per un totale di 3,5 moduli medi (350 l/s) e 4 moduli massimi (400 l/s) - richiedente: Società Italiana Acetilene e Derivati (S.I.A.D.) s.p.a.. codice pratica: BG d/828**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO

Visti:

- Il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- Il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- Il decreto del Direttore generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità 22 dicembre 2003, n. 22723 recante «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica»;
- Il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
- Il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- La l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale».
- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con deliberazioni n. 4/2015 e 7/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- La Direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po n.8/2015 del 17 dicembre 2015 «D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 65, comma 3, lett. c: adozione di una direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano»;
- Il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA), approvato con d.g.r.n. 6990 del 31 luglio 2017;

Considerati:

- il d.d.u.o. n.7808 del 21 agosto 2014, con cui è stata rilasciata alla Società S.I.A.D. s.p.a. la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio, mediante cinque pozzi in comune di Osio Sopra (Bg), per un totale di 3,5 moduli medi (350 l/s) e 4 moduli massimi (400 l/s);
- il disciplinare n. 3070 di rep. del 14 agosto 2014, approvato dal sopraccitato d.d.u.o. quale parte integrante della concessione;

Dato atto che:

- nel d.d.u.o. 7808/2014 è determinata la scadenza della concessione il 14 agosto 2019;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art.30 del r.r. 2/2006, il Concessionario ha inoltrato istanza di rinnovo in data 11 febbraio 2019, ossia non prima di due anni e non oltre 6 mesi prima della scadenza della concessione in essere;
- l'istruttoria della Provincia di Bergamo, secondo le previsioni degli artt. 7 e 30 del r.r. 2/2006 ha avuto esito positivo, così come risulta dalle conclusioni della relazione istruttoria datata 27 agosto 2019, trasmessa all'UTR Bergamo con nota agli atti n.AE02.2019.0018670 del 2 settembre 2019;
- la ditta è tenuta a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art.6 comma 9, della l.r. 29 giugno 2009, n.10

- il concessionario ha stipulato, quale cauzione a favore di Regione Lombardia, la polizza fidejussoria n. 54196/502 del 28 febbraio 2020 da parte di UBI-Unione di Banche Italiane s.p.a., a decorrere dal 28 gennaio 2020, per un importo di € 64.683,29, pari ad un'annualità del canone di concessione;

- che non si è resa necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/11 e smi;
- i canoni di concessione risultano regolarmente pagati;

Visti:

- la nota agli atti n.AE02.2019.0023106 del 14 novembre 2019, con cui la S.I.A.D. s.p.a. ha trasmesso il modulo predisposto per la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, per la valutazione di eventuali impatti da considerare nel rinnovo della concessione in oggetto;
- la comunicazione dell'esito della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, trasmessa dalla DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA, U.O. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI con nota n. T1.2019.0055980 del 13 dicembre 2019, per la quale: «si ritiene che il rinnovo tal quale della concessione in oggetto non comporti potenziali impatti ambientali significativi e negativi, e che pertanto detto rinnovo non debba essere sottoposto a procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a v.i.a. o v.i.a.)»;
- il disciplinare di concessione n. 3729 del 20 febbraio 2020, contenente gli obblighi a cui il rinnovo della concessione dovrà sottostare;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo oltre il termine previsto dal disposto dell'art.2 del d.lgs. 241/90, a causa della tempistica di ricevimento della relazione istruttoria da parte dell'ufficio provinciale incaricato dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal R.R.2/2006, e dalla necessità della valutazione preliminare da parte dell'Ufficio preposto alle valutazioni ambientali;

Visti, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r.n. 2190 del 30 settembre 2019 e n. 2585 del 2 dicembre 2019 - IX e XII Provvedimento Organizzativo 2019, con le quali sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo ed Alberto Cigliano è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti

DECRETA

1. di rinnovare, per cinque anni dalla data di scadenza della concessione vigente, fino al 15 agosto 2024, alla Società Italiana Acetilene e Derivati (S.I.A.D.) s.p.a., con sede legale in via S. Bernardino 92, Bergamo - C.F. 00209070168, la concessione di derivare acque sotterranee in misura di complessivi 3,5 moduli medi (350 l/s) e 4 moduli massimi (400 l/s) con fini industriali ed antincendio, a mezzo di 5 (cinque) pozzi ubicati nel comune di Osio Sopra (BG);

2. di approvare il disciplinare di concessione n. 3729 di rep. del 20 febbraio 2020, le cui prescrizioni, obblighi e condizioni sono vincolanti per la validità della concessione;

3. di trasmettere il presente atto alla SIAD s.p.a., alla Provincia di Bergamo, alla Struttura Gestione Invasi Idroelettrici UtENZE Idriche e Reti Energetiche della Direzione Generale Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni, ed al Comune di Osio Sopra (BG);

4. di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, e che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il dirigente  
Alberto Cigliano

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2020

**D.d.u.o. 27 febbraio 2020 - n. 2521**  
**Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus».**  
**Determinazioni in merito alla non applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori per gli adempimenti fiscali relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Sospensione degli effetti degli atti finalizzati alla riscossione coattiva emessi da publiservizi srl per i medesimi tributi per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»:

Visto il dpcm del 23 febbraio 2020 concernente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ....» con il quale, fra l'altro, nel relativo allegato 1 sono stati indicati i Comuni della Regione Lombardia interessati da diffondersi del virus COVID-2019;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Visto l'art. 17 della legge n. 449/97 che ha conferito alle regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, controllo, accertamento, rimborso, delle tasse automobilistiche regionali;

Considerato che la Regione Lombardia ha dato avvio ad un nuovo sistema gestionale della tassa automobilistica, come definito nella deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. X/6397, per la regolamentazione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della l.r. 10/2003;

Rilevato che la complessità operativa del nuovo sistema non consente la possibilità per il contribuente di autoliquidare la tassa automobilistica, come sancito dall'art. 49, comma 2 bis e 2 ter, della più volte richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10, che prevede che il pagamento del tributo possa essere effettuato, esclusivamente, mediante interrogazione in tempo reale al sistema di riscossione e che, non sono considerati irregolari i pagamenti effettuati secondo le risultanze dal sistema di calcolo della tassa automobilistica;

Preso atto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n. 48 con il quale sono stati disposti la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

Ritenuto necessario ribadire l'efficacia del provvedimento statale citato anche ai tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018, la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 e la D.G.R. n. XI/1631 del 15 maggio 2019 relative alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di non procedere all'applicazione delle sanzioni e degli oneri accessori, per i pagamenti tardivi relativi tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti i cui adempimenti abbiano scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 purché effettuati entro il 30 aprile 2020 a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

2. di procedere alla sospensione degli effetti degli atti, finalizzati alla riscossione coattiva, emessi da Publiservizi srl per i medesimi tributi di cui al punto 1, per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 nei confronti dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio

dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

3. di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020, alla sospensione della riscossione della rate in scadenza il 2 marzo ed il 31 marzo 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento con la rata in scadenza il 30 aprile 2020 delle due rate pregresse non pagate;

4. di disporre che quanto previsto al punto 3 si applica anche al concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

5. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nel presente decreto attraverso la pagina Tributo del Portale istituzionale di Regione Lombardia, [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it), mediante pubblicazione sul BURL nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione.

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente  
Lucia Marsella

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 24 febbraio 2020 - n. 2306

**Nuove determinazioni per la procedura di classificazione delle strutture agrituristiche ai sensi del comma 3 dell'art. 158 della l.r. 31/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA'

Visti:

- la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante «Disciplina dell'agriturismo» ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che prevede la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 col quale sono stati emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 giugno 2014 di modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo ed istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare il Titolo X «Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura», che, all'articolo 158, comma 3, dispone in merito alla classificazione delle aziende agrituristiche lombarde;
- il decreto 23 dicembre 2014 - n. 12589 «Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche di Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96»;
- la d.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2221 «Approvazione dello schema di convenzione con Ismea (Istituto di servizi al mercato agricolo e alimentare) per il servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche»

Visti inoltre:

- l'art. 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» dove è previsto che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale;
- l'art. 2 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» dove si contempla l'uso della telematica per le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti pubblici operanti nel sistema regionale, l'integrazione tra sistemi informativi e l'acquisizione diretta di informazioni da parte delle PA, nonché la gestione informatica dei documenti amministrativi;
- la d.g.r. n.1495 del 13 marzo 2014 «Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo - pastorali - Linee guida per la raccolta e l'inserimento dati nel nuovo sistema informativo per le politiche agricole della regione Lombardia - Sistema delle Conoscenze» con cui è stato dato l'avvio al nuovo sistema informativo per la gestione del fascicolo aziendale e dei procedimenti relativi all'erogazione degli aiuti unionali della Politica Agricola Comune;

Valutato proficuo, in applicazione dell'art. 4 ter della l.r. 31/2008 «Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole»:

- procedere ad una semplificazione dell'iter istruttorio in un'ottica di efficienza ed efficacia del processo amministrativo attraverso l'introduzione di una procedura informatica in sostituzione di quella cartacea per la richiesta della classificazione aziendale e del cartello aziendale col simbolo nazionale;
- procedere all'informatizzazione dei dati e delle procedure funzionali alla costituzione dell'anagrafe digitale delle imprese agricole, allo sviluppo del sistema informativo agricolo e all'integrazione e alla valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi della Regione Lombardia e degli altri soggetti pubblici;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 158 della l.r. 31/08, tutte le aziende agrituristiche devono utilizzare il marchio nazionale dell'agriturismo mentre solo gli agriturismi che offrono al-

loggjo devono applicare i criteri di cui al decreto n. 12589/2014 e procedere alla classificazione dell'offerta aziendale;

Considerato che:

- la procedura ad oggi vigente per la richiesta del marchio nazionale e per la classificazione delle strutture agrituristiche è esclusivamente cartacea;
- risulta troppo oneroso procedere all'informatizzazione della procedura di classificazione delle strutture attraverso il sistema Informativo regionale (Sis.Co.), sia per la complessità dell'istruttoria che per il numero non elevato delle istanze;

Rilevata comunque l'opportunità di fornire alle aziende lombarde, anche in un'ottica di omogeneizzazione delle procedure a livello nazionale, uno strumento informativo semplice e potenziare le funzionalità degli strumenti telematici mediante l'utilizzo della nuova piattaforma messa a punto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), congruente con la citata normativa e con l'agenda digitale lombarda che:

- velocizzi e semplifichi gli iter amministrativi e renda effettivo il diritto all'utilizzo dell'informatica nel colloquio tra cittadini e pubbliche amministrazioni, per l'accesso alle informazioni ed ai servizi;
- permetta di gestire informaticamente tutte le attività ed i procedimenti amministrativi e di controllo collegati all'attuazione delle politiche regionali, statali e comunitarie nel settore dell'agricoltura;
- consenta l'utilizzo della CRS/CRN e, più in generale, sistemi di identificazione e sottoscrizione digitale delle istanze;

Dato atto che a partire dal 15 aprile 2020, previa organizzazione di incontri formativi e predisposizione di un manuale operativo, sarà attiva la nuova procedura per la classificazione delle strutture aziendali;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere il portale del MIPAAF quale unica piattaforma per la presentazione e per l'istruttoria delle domande per la richiesta del marchio nazionale dell'agriturismo e per la classificazione delle strutture aziendali;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo promozione e innovazione delle produzioni e del territorio individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di riconoscere il portale del MIPAAF quale unica piattaforma informatizzata per la presentazione e per l'istruttoria delle domande per la richiesta del marchio nazionale dell'agriturismo e per la classificazione delle strutture aziendali;

2. di consentire l'utilizzo della nuova procedura a partire dal 15 aprile 2020;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il dirigente  
Lucia Silvestri



Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2020

**D.d.s. 26 febbraio 2020 - n. 2493**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.2.01 «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli». D.d.s. 27 novembre 2018, n. 17513. Conferma degli esiti di non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa della domanda n. 201801094967, presentata da «O.P. Oasi società agricola consortile a r.l.»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE  
DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2019) 9219 del 16 dicembre 2019 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;

Visti i decreti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi:

- del 27 novembre 2018, n. 17513 «Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.2.01 di filiera <Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli>. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;
- del 30 settembre 2019, n. 13848 «Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.2.01 <Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli>. Proroga dei termini di chiusura delle istruttorie e delle successive fasi procedurali stabilite dalle disposizioni attuative approvate con d.d.s. 27 novembre 2018, n. 17513»;
- del 18 novembre 2019, n. 16551 «Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.2.01 <Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli>. Adeguamento delle disposizioni attuative»;
- dell'11 febbraio 2020, n. 1610 «Programma Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui l'Operazione 4.2.01 «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli»;

Dato atto che in applicazione delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01, approvate con decreto del 27 novembre 2018, n. 17513, come prorogato e adeguato con i decreti di cui al capoverso precedente, nel periodo di presentazione delle domande risultano pervenute al protocollo regionale n. 18 domande di contributo;

Considerato che in applicazione del paragrafo 12.1 «Verifica della documentazione e del rispetto delle condizioni di ammissibilità» delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01, approvate con decreto del 27 novembre 2018, n. 17513, delle n. 18 domande presentate di cui al capoverso precedente, la domanda n. 201801094967, presentata da «O.P. Oasi società agricola consortile a r.l.», con sede a San Paolo D'Argon (BG), risulta non ammissibile alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa per mancato rispetto del paragrafo 4 «Condizioni per la presentazione della domanda», comma 4), delle suddette disposizioni attuative, il quale tra l'altro stabilisce che:

«Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.

L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti.

Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; l'ottemperanza a questa condizione viene verificata rispetto all'obiettivo del progetto, cioè sul quantitativo di materia prima da trasformare al termine dell'investimento sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione.»

Nel caso della domanda in questione, infatti, il quantitativo complessivo di materia prima, ossia di insalate, da trasformare alla conclusione dell'investimento è di 22.950 tonnellate e il quantitativo di materia prima conferito dai soci è di 15.190 tonnellate (dato 2018), corrispondente quindi al 66,18% del quantitativo complessivo di materia prima di provenienza extra aziendale;

Dato atto che:

- il Responsabile di Operazione ha comunicato al richiedente «O.P. Oasi società agricola consortile a r.l.», con sede a San Paolo D'Argon (BG), tramite posta elettronica certificata (PEC) protocollo M1.2019.0072057 del 27 giugno 2019, la non ammissibilità della suddetta domanda alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa, attivando la fase di partecipazione al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/90
- in attuazione di tale fase di partecipazione, il richiedente in questione ha presentato osservazioni scritte il 5 luglio 2019, protocollo M1.2019.0073554 dell'8 luglio 2019, quindi entro il termine di 10 giorni stabilito dalla sopra indicata comunicazione trasmessa al richiedente stesso tramite PEC;

Dato atto altresì che il richiedente «O.P. Oasi società agricola consortile a r.l.», con sede a San Paolo D'Argon (BG), in allegato alle sopra citate osservazioni scritte ha presentato copia di un «Contratto preliminare di vendita», stipulato in data 3 luglio 2019, tra il richiedente medesimo e una Società agricola cooperativa, per la vendita di 1.000 tonnellate/anno di materia prima.

In considerazione della data di stipula del contratto preliminare di cui sopra, non viene garantito il rispetto della presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base per almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale rispetto all'obiettivo del progetto.

Le osservazioni scritte pervenute non hanno quindi consentito una revisione della non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto stabilito dalle citate disposizioni attuative e per le motivazioni di cui sopra, di confermare gli esiti di non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di contributo, come dettagliato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale, individuate dalla d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

DECRETA

1) di confermare gli esiti di non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di contributo n. 201801094967, presentata da «O.P. Oasi società agricola consortile a r.l.», con sede a San Paolo D'Argon (BG), come dettagliato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al richiedente indicato all'Allegato di cui al precedente comma 1), l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato dal richiedente alla presentazione della domanda di contributo;

3) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

4) di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5) di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, alla Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Bergamo e a Fin-



lombarda s.p.a. l'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del presente decreto;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, all'indirizzo [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) - Sezione bandi.

Il dirigente  
Luca Zucchelli

— • —

ALLEGATO 1

**Operazione 4.2.01 - Domande non ammissibili**

N.	NUMERO DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' ALLA FASE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
1	201801094967	O.P. OASI SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.	SAN PAOLO D'ARGON	BG	<p>Il richiedente non ha rispettato la condizione per la presentazione della domanda, prevista dal paragrafo 4, comma 4), delle disposizioni attuative, approvate con decreto del 27.11.2018, n. 17513, il quale stabilisce che "Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.</p> <p><i>L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti.</i></p> <p><i>Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; l'ottemperanza a questa condizione viene verificata rispetto all'obiettivo del progetto, cioè sul quantitativo di materia prima da trasformare al termine dell'investimento sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione. "</i></p> <p>Nel caso della domanda in questione, infatti, il quantitativo complessivo di materia prima, ossia di insalate, da trasformare alla conclusione dell'investimento è di 22.950 tonnellate e il quantitativo di materia prima conferito dai soci è di 15.190 tonnellate (dato 2018), corrispondente quindi al 66,18% del quantitativo complessivo di materia prima di provenienza extra aziendale.</p> <p>Il Responsabile di Operazione ha comunicato al richiedente, con nota protocollo M1.2019.0072057 del 27.06.2019, la non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa.</p> <p>Il richiedente ha presentato osservazioni scritte il 05.07.2019, protocollo M1.2019.0073554 dell'08.07.2019, quindi entro il termine di 10 giorni, stabilito con la suddetta nota di comunicazione di non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa, allegando copia di un "Contratto preliminare di vendita" stipulato in data 03.07.2019, tra il richiedente medesimo e una Società agricola cooperativa, per la vendita di 1.000 tonnellate/anno di materia prima. In considerazione della data di stipula del contratto preliminare di cui sopra, non viene garantito il rispetto della presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base per almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale rispetto all'obiettivo del progetto.</p> <p>Le osservazioni scritte pervenute non hanno quindi consentito una revisione della non ammissibilità alla fase istruttoria tecnico-amministrativa.</p> <p>Per la suddetta motivazione, le sopra indicate osservazioni scritte non sono state accolte e quindi si conferma la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria tecnico-amministrativa.</p>

## D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 21 febbraio 2020 - n. 2213

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Noncado - prevenzione integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento» (ID 142265 - cup e47h16001410009), con capofila Spindox s.p.a.. Ridetermina dell'intervento finanziario concesso al partner Biomeris s.r.l.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA  
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.b.1.3. e del relativo Fondo», che approva, tra l'altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
- il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in attuazione della d.g.r. X/4292/15, è stato approvato il Bando «Linea R&S per aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3;
- il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato parzialmente il Bando «Linea R&S per aggregazioni», con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. X/4664 del 23 dicembre 2015, ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle conseguenti modalità di istruttoria di merito economico-finanziaria;
- il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l'art. 19 del Bando stesso;
- il d.d.s. n. 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;

Dato atto che:

- in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. l'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto 2018;
- in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta la lettera d'incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea, ai fini dell'istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo perduto, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2019, con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018, e successivamente al 30 giugno 2020, con atto aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019;

Dato atto che, in base al disposto dell'articolo 9 del Bando, l'Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli Partner:

	PMI	Grande Impresa	Organismo di ricerca
quota del contributo a fondo perduto in % rispetto alle spese ammissibili (10%)	10%	10%	40%
eventuale quota addizionale di maggiorazione del contributo a fondo perduto per PMI innovativa o Start up innovativa (+5%)	+5%	non prevista	non prevista
eventuale quota addizionale di maggiorazione Horizon (+5%)	+5%	non prevista	non prevista
quota del finanziamento agevolato in % rispetto alle spese ammissibili	60%	50%	non prevista

Intervento finanziario complessivo concedibile (percentuale di copertura delle spese ammissibili)	70% + eventuale maggiorazione del 10%	60%	40%
---	---------------------------------------	-----	-----

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «NONCADO - Prevenzione Integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento», con capofila SPINDOX s.p.a. (ID 142265 - CUP E47H16001410009), sono stati ammessi all'Intervento finanziario previsto dal Bando «Linea R&S per aggregazioni», per complessivi euro 741.895,00, a fronte di spese totali ammissibili di euro 1.221.300,00, come riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 9945 del 9 agosto 2017, con il quale è stato impegnato, sulle annualità 2017 e 2019, l'importo complessivo di € 159.520,00 a favore dell'Organismo di Ricerca Pubblico UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA;
- il d.d.s. n. 18665 del 12 dicembre 2018, con il quale è stato impegnato, sull'annualità 2019, l'importo complessivo di € 88.875,00, a favore dei partner SPINDOX s.p.a. (per euro 69.000,00) e BIOMERIS s.r.l. (per euro 19.875,00), corrispondente alla quota di contributo a fondo perduto da erogarsi a saldo;

Preso atto che:

- come previsto dall'articolo 17 del Bando, previa presentazione di idonea Fideiussione, in data 28 luglio 2017 sono stati sottoscritti i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116772 e n. 116774) tra il Soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e i partner Impresa SPINDOX s.p.a. e BIOMERIS s.r.l., in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016);
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, Finlombarda s.p.a., ha erogato, a titolo di anticipazione, il 60% dell'Intervento finanziario concesso ai partner Impresa, per i seguenti importi:
  - euro 59.625,00 a favore di BIOMERIS s.r.l., in data 11 agosto 2017;
  - euro 289.800,00 a favore di SPINDOX s.p.a. in data 8 settembre 2017;
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, è stata erogata la quota a titolo di anticipazione del contributo a fondo perduto all'Organismo di Ricerca Pubblico UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, per un importo di euro 63.808,00;

Dato atto che:

- il Progetto si è concluso il 05 febbraio 2019, nel rispetto della scadenza fissata per la realizzazione del Progetto, come previsto dall'art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di proroga (trasmessa attraverso SiAge il 5 ottobre 2018 ed accolta con PEC del 22 novembre 2018, prot. R1.2018.0006582);
- tramite il sistema SiAge, in data 3 maggio 2019 (Prot. R1.2019.0001757), il partner SPINDOX s.p.a., in qualità di capofila del Progetto «NONCADO - Prevenzione Integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento» (ID 142265 - CUP E47H16001410009), ha presentato richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Visti gli articoli del Bando:

- art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: [...] b) comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;
- art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese ammissibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
  - le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
  - i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia - relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il

## Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2020

Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

- i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
  - altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
  - spese generali forfetarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.;
- art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.»;
- art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si può procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali di competenza di ciascun Partner, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziabili») e 6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.»;

Dato atto che:

- il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute nell'Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione, accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità della documentazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello stesso;
- la rendicontazione delle spese, a supporto della Relazione finale di Progetto, ammonta ad euro 1.312.811,31, come dettagliato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli esiti dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta sulla rendicontazione finale da Finlombarda s.p.a., caricati agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 27 gennaio 2020, hanno evidenziato, per ciascun partner, spese rendicontate ed ammesse superiori al 70% dell'investimento ammesso, come riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro 1.311.403,12;

Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4, del Bando;

Attestato che la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca ha verificato la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra citati;

Ritenuto pertanto di:

- rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per aggregazioni» (DDS n.11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.), a BIOMERIS SRL, membro del partenariato con capofila SPINDOX s.p.a. per la realizzazione del Progetto «NONCADO - Prevenzione Integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento» (ID 142265 - CUP E47H16001410009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 741.144,74, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 ed, in particolare, gli artt. 8 e 9;

Atteso che in base a quanto disposto dal citato Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto:

- in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
- in data 19 febbraio 2020, ad acquisire agli atti della Struttura competente le visure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
- a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto dell'articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato ed il Registro ha rilasciato il COVAR come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestato che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto gestore a Regione Lombardia tramite la piattaforma SiAge, è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 241/90;

Ritenuto di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del finanziamento agevolato, come rideterminato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa SPINDOX s.p.a. e BIOMERIS s.r.l.;

Dare atto che a seguito delle verifiche previste, con successivi atti sarà disposta l'erogazione:

- del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Impresa SPINDOX s.p.a. e BIOMERIS s.r.l., previa erogazione del saldo del finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore del partner Organismo di ricerca UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016), è modificata - esclusivamente per il partner per il quale è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso - mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n.182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi - come modificata con d.g.r. n. 479 del 02 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) - che ha previsto la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca con le relative competenze;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca;
- la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 «VIII Provvedimento organizzativo 2019», che ha integrato le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca con l'«Attuazione fasi di rendicontazione e spesa POR FESR Asse 3 - Internazionalizzazione delle imprese e Asse I - Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il Bando «Linea R&S per aggregazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca;

## DECRETA

1. di rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per aggregazioni» (d.d.s. n.11814 del 23 dicembre 2015 e smi), a BIOMERIS s.r.l., componente del partenariato con capofila SPINDOX s.p.a. per la realizzazione del Progetto «NONCADO – Prevenzione Integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento» (ID 142265 – CUP E47H16001410009), secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato con capofila SPINDOX SPA, per la realizzazione del Progetto «NONCADO – Prevenzione Integrata del rischio caduta nella fragilità dell'invecchiamento» (ID 142265 – CUP E47H16001410009), concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per aggregazioni», ammonta a complessivi euro 741.144,74, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come rideterminato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore del partner Impresa BIOMERIS s.r.l.;

4. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche previste la liquidazione:

- del contributo a fondo perduto a favore dei partner Impresa, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, previa erogazione del saldo del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto a favore del partner Organismo di ricerca, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 13038 del 06 dicembre 2016, è modificata – esclusivamente per il partner per il quale è rideterminato l'intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- al capofila SPINDOX s.p.a., all'indirizzo di casella di posta elettronica indicata nella richiesta di saldo;
- a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo «Linea R&S per aggregazioni», per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

La dirigente  
Marina Colombo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2020

## QUADRO ECONOMICO

## PROGETTO "NONCADO - PREVENZIONE INTEGRATA DEL RISCHIO CADUTA NELLA FRAGILITÀ DELL'INVECCHIAMENTO" – ID 142265 CAPOFILIA SPINDOX SPA

Cor	Covar	Ragione sociale	Spese ammissibili totali	Finanziamento agevolato concesso (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto concesso (10%)	Intervento finanziario complessivo concesso (70%)	ESL concessione	Anticipazione erogata (Finanziamento o Contributo)	Spese rendicontate	% Spese rendicontate ammesse > 70% delle spese ammissibili	Spese rendicontate ammesse	Finanziamento agevolato rideterminato finale (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto rideterminato finale (10% + 5% di maggiorazione)	Intervento finanziario complessivo rideterminato finale (70%)	ESL finale	Finanziamento agevolato DA LIQUIDARE A SALDO	Quota Contributo a Fondo perduto DA LIQUIDARE A SALDO	Intervento finanziario complessivo DA LIQUIDARE A SALDO
351140	non previsto	SPINDOX SPA (CF: 09668930010)	690.000,00	414.000,00	69.000,00	483.000,00	109.416,03	289.800,00	691.240,72	100,15%	691.006,51	414.000,00	69.000,00	483.000,00	109.416,03	124.200,00	69.000,00	193.200,00
351442	277762	BIOMERIS SRL (CF: 02441670185)	132.500,00	79.500,00	19.875,00	99.375,00	27.636,05	59.625,00	132.671,83	99,25%	131.499,65	78.899,79	19.724,95	98.624,74	27.427,39	19.274,79	19.724,95	38.999,74
351443	non previsto	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (CF: 80007270186)	398.800,00	0,00	159.520,00	159.520,00	159.520,00	63.808,00	488.898,76	122,59%	488.896,96	0,00	159.520,00	159.520,00	159.520,00	0,00	95.712,00	95.712,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.221.300,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>248.395,00</b>	<b>741.895,00</b>		<b>413.233,00</b>	<b>1.312.811,31</b>		<b>1.311.403,12</b>	<b>492.899,79</b>	<b>248.244,95</b>	<b>741.144,74</b>		<b>143.474,79</b>	<b>184.436,95</b>	<b>327.911,74</b>



## D.G.Territorio e protezione civile

**D.d.g. 26 febbraio 2020 - n. 2489**

**Secondo aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)**

### IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Visto l'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del citato articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- la Comunità Montana della Valle Sabbia (BS), con nota acquisita agli atti regionali in data 16 gennaio 2020, protocollo Z1.2020.0001608, ha trasmesso convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio Unificata;
- il Consorzio Parco del Lura, in forza della convenzione per l'istituzione della Commissione per il Paesaggio sovra-comunale, sottoscritta con i comuni di Bregnano (CO), Cadorago (CO), Cassina Rizzardi (CO), Guanzate (CO), Lomazzo (CO) e Rovellasca (CO), ha trasmesso in data 07 febbraio 2020, prot. Z1.2020.0004207, con nota acquisita agli atti regionali, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 gennaio 2020 relativa alla nomina della nuova Commissione per il Paesaggio e le dichiarazioni dei singoli Enti convenzionati relative alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, costituita tra i Comuni di Bellusco (MB) e Mezzago (MB), ha trasmesso in data 14 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0004979, con nota acquisita agli atti regionali, il verbale di deliberazione n. 30 del 28 settembre 2019, di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- la Commissione Intercomunale per il Paesaggio - C.I.P., costituita tra i Comuni di Gromo (BG), Valbondione (BG) e Valgoglio (BG), ha nominato il Comune di Valbondione come capofila, il quale ha trasmesso in data 10 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0004357, con nota acquisita agli atti regionali, i verbali di deliberazione dei consigli comunali n. 30 del 30 ottobre 2019 del Comune di Gromo, n. 52 del 26 novembre 2019 del Comune di Valgoglio, di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il Comune di Riva di Solto (BS), quale capofila della convenzione in forma associata con il Comune di Fonteno (BS), ha trasmesso in data 30 dicembre 2019, protocollo Z1.2019.0050385 e in data 27 gennaio 2020, protocollo Z1.2020.0004357, con note acquisite agli atti regionali, disciplina, convenzione e nomina della Commissione per il Paesaggio e attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

- i Comuni di Albino (BG), Alserio (CO), Anzano del Parco (CO), Arena Po (PV), Boffalora Sopra Ticino (MI), Bonate Sopra (BG), Cantù (CO), Castel Goffredo (MN), Fino Mornasco (CO), Ghisalba (BG), Lovere (BG), Lumezzane (BS), Lurago d'Erba (CO), Margno (LC), Merate (LC), Mura (BS), Olgiate Olona (VA), Padenghe sul Garda (BS), Rivolta d'Adda (CR), Tremosine sul Garda (BS), Triuggio (MB), Vaprio d'Adda (MI), Varano Borghi (VA), Vezza d'Oglio (BS) e Vignate (MI), con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato, le variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e di attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- i Comuni di Brusimpiano (VA) e Molteno (LC), rispettivamente in data 16 gennaio 2020, prot. Z1.2020.0001555 e in data 07 febbraio 2020, prot. 4188, hanno comunicato la sostituzione di un componente della Commissione comunale per il Paesaggio a seguito di rinuncia, confermando che l'attribuzione della responsabilità istruttoria paesaggistica resta invariata;
- i Comuni di Buscate (MI), Campodolcino (SO), Castano Primo (MI), Darfo Boario Terme (BS), Pertica Bassa (BS) e Trevisio (SO), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, la sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il Comune di Lozza (VA), con nota acquisita agli atti regionali in data 20 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0005597, ha trasmesso dichiarazione dell'ente e dichiarazione del Comune di Gazzada Schianno (VA), che la responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è attribuita rispettivamente, al tecnico comunale di Lozza (VA) per il Comune di Gazzada Schianno (VA) e al tecnico comunale di Gazzada Schianno (VA) per il Comune di Lozza (VA);
- il Parco Adda Nord ha trasmesso in data 10 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0004415, con nota acquisita agli atti regionali, la convenzione sottoscritta il 30 gennaio 2020, con il Comune di Fara Gera d'Adda (BG) per l'utilizzo in forma associata della Commissione per il paesaggio del Parco Adda Nord;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto delle quali:

- la Comunità Montana della Valle Sabbia (BS), verificata la documentazione trasmessa relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Consorzio Parco del Lura, in forza della convenzione per l'istituzione della Commissione per il Paesaggio sovra-comunale, sottoscritta con i Comuni di Bregnano (CO), Cadorago (CO), Cassina Rizzardi (CO), Guanzate (CO), Lomazzo (CO) e Rovellasca (CO), verificata la documentazione pervenuta, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, costituita tra i Comuni di Bellusco (MB) e Mezzago (MB), verificate le variazioni intervenute relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- la Commissione Intercomunale per il Paesaggio - C.I.P., costituita tra i Comuni di Gromo (BG), Valbondione (BG) e Valgoglio (BG), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Comune di Riva di Solto (BS), quale capofila della convenzione della Commissione per il Paesaggio in forma associata con il Comune di Fonteno (BS), verificati gli atti di istituzione, disciplina, convenzione e nomina della commissione e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

## Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2020

- i Comuni di Albino (BG), Alserio (CO), Anzano del Parco (CO), Arena Po (PV), Boffalora Sopra Ticino (MI), Bonate Sopra (BG), Cantù (CO), Castel Goffredo (MN), Fino Mornasco (CO), Ghisalba (BG), Lovere (BG), Lumezzane (BS), Lurago d'Erba (CO), Margno (LC), Merate (LC), Mura (BS), Olgiate Olona (VA), Padenghe sul Garda (BS), Rivolta d'Adda (CR), Tremosine sul Garda (BS), Triuggio (MB), Vaprio d'Adda (MI), Varano Borghi (VA), Veza d'Oglio (BS) e Vignate (MI), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i Comuni di Brusimpiano (VA) e Molteno (LC), verificate le variazioni dei componenti della Commissione per il Paesaggio, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i Comuni di Buscate (MI), Campodolcino (SO), Castano Primo (MI), Darfo Boario Terme (BS), Pertica Bassa (BS) e Tresivio (SO), verificate le variazioni della sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i Comuni di Lozza (VA) e di Gazzada Schianno (VA), verificate le sostituzioni dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Parco Adda Nord, verificata la convenzione con il Comune di Fara Gera d'Adda (BG) per l'utilizzo in forma associata della Commissione per il Paesaggio del Parco Adda Nord, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica (risultato atteso Ter.0905.206), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

## DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) la Comunità Montana della Valle Sabbia (BS), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) il Consorzio Parco del Lura in forza della convenzione per l'istituzione della Commissione per il Paesaggio sovracomunale, sottoscritta con i Comuni di Bregnano (CO), Cadorago (CO), Cassina Rizzardi (CO), Guanzate (CO), Lomazzo (CO) e Rovellasca (CO), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, costituita tra i Comuni di Bellusco (MB) e Mezzago (MB), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, consegue l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) la Commissione Intercomunale per il Paesaggio - C.I.P., costituita tra i Comuni di Gromo (BG), Valbondione (BG) e Valgoglio (BG), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, consegue l'idoneità all'esercizio

ziosi delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

- e) il Comune di Riva di Solto (BS), quale capofila della convenzione della Commissione per il Paesaggio in forma associata con il Comune di Fonteno (BS), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, consegue l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- f) i Comuni di Albino (BG), Alserio (CO), Anzano del Parco (CO), Arena Po (PV), Boffalora Sopra Ticino (MI), Bonate Sopra (BG), Brusimpiano (VA), Buscate (MI), Campodolcino (SO), Cantù (CO), Castano Primo (MI), Castel Goffredo (MN), Darfo Boario Terme (BS), Fino Mornasco (CO), Gazzada Schianno (VA), Ghisalba (BG), Lovere (BG), Lozza (VA), Lumezzane (BS), Lurago d'Erba (CO), Margno (LC), Merate (LC), Molteno (LC), Mura (BS), Olgiate Olona (VA), Padenghe sul Garda (BS), Pertica Bassa (BS), Rivolta d'Adda (CR), Tremosine sul Garda (BS), Tresivio (SO), Triuggio (MB), Vaprio d'Adda (MI), Varano Borghi (VA), Veza d'Oglio (BS) e Vignate (MI), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi ai precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale  
Roberto Laffi